

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 18

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

BRUNO FERRARI

per i reati di cui agli articoli 216, primo comma, n. 1 e 2; 219, primo e secondo comma, n. 1; 223, primo e secondo comma, n. 1; 217, primo comma, n. 4; 224, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2621, n. 1; 2630, primo comma, n. 2; 2358 del codice civile, nonchè agli articoli 110 e 81, capoverso, del codice penale (bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice, false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi, violazione di obblighi incombenti agli amministratori, operazioni vietate sulle proprie azioni)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 15 luglio 1992

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 15 luglio 1992

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to MARTELLI)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Brescia, 27 maggio 1992

Questo Ufficio ha in corso, in sede di indagini preliminari, procedimento penale registrato al n. 3556/91 del registro delle notizie di reato mod. 21, relativo a diversi reati fallimentari e societari commessi in vari periodi gestionali delle società «Flying Leasing s.p.a.», «Financial Life s.p.a.» e «Star Factoring s.p.a.», società dichiarate fallite dal Tribunale di Brescia rispettivamente in date 4 maggio 1991, 9 maggio 1991 e 15 luglio 1991.

Le vicende penalmente rilevanti delle tre società sopra indicate sono trattate unitariamente, in considerazione dei notevoli collegamenti fra esse esistenti (che resero opportuna, già in sede fallimentare la nomina del medesimo curatore per tutte le procedure). Si evidenziano in particolare i rapporti di reciproci finanziamenti e prestazioni di garanzie fra le diverse società, nonché la presenza delle medesime persone fisiche negli organi amministrativi e di controllo delle tre società.

Fondamento dell'indagine è rappresentato dalle articolate relazioni del curatore, corredate da documentazione, che danno conto degli estesi accertamenti compiuti dalla curatela sui fatti gestionali ed amministrativi e sulle cause dei fallimenti; ad esse si aggiungono gli esiti di taluni accertamenti di polizia giudiziaria disposti da questa Procura su fatti specifici, ad integrazione delle già indicative risultanze emergenti dalle relazioni.

Sulla base degli elementi di cui sopra, risultano attualmente sottoposti ad indagine numerosi soggetti (si tratta in particolare di trenta persone) che in momenti diversi hanno assunto la carica di presidenti e componenti dei consigli di amministrazione, di amministratori delegati, di liquidatori e di membri del collegio sindacale specificamente incaricati del controllo e della tenuta delle scritture contabili delle società interessate, nonché di soggetti (in particolare tali Grandi Dario e Flossi Paolo) rispetto ai quali può ipotizzarsi la distrazione di beni del fallimento e la ricezione di indebiti finanziamenti da parte di soggetti estranei alle società.

Le fattispecie penali ipotizzabili fanno riferimento a fatti di distrazione di beni delle fallite mediante occultamento nei confronti del curatore di partecipazioni in altre società, indebiti prelievi di somme di denaro, sottrazioni di beni materiali, finanziamenti indebitamente erogati anche al fine di consentire a terzi l'acquisto di azioni

delle stesse società poi fallite, cessioni di crediti senza adeguate contropartite e acquisti di partecipazioni azionarie con esborso di somme ampiamente superiori ai valori delle partecipazioni stesse; a fatti di tenuta delle scritture contabili in modo da impedire al curatore la ricostruzione degli effettivi movimenti finanziari delle società; a fatti di falsità nei bilanci delle società mediante sopravvalutazione di partecipazioni, sopravvalutazione di quote di ammortamento di beni concessi in locazione, mancati accantonamenti per perdite su crediti, sopravvalutazioni di crediti ed inserimenti di poste attive inesistenti; a fatti, infine, di ritardata richiesta di fallimento da parte degli stessi organi societari.

Risultano pertanto ravvisabili, quale riferimento per l'indagine, i reati di cui agli articoli 216, comma primo, nn. 1 e 2, 219, comma primo, 219, comma secondo, n. 1, 223, comma primo, 223, comma secondo, n. 1, 217, comma primo, n. 4, 224, n. 1, regio decreto n. 267 del 1942, 2621, n. 1, 2630, comma primo, n. 2, 2358 del codice civile, 110, 81, capoverso, del codice penale.

Fra le persone nei cui confronti si svolgono le indagini figurano il senatore Bruno Ferrari, nato a Cremona il 3 maggio 1936, attualmente membro del Senato della Repubblica, e l'onorevole Giacomo Rosini, nato a Brescia il 20 aprile 1942, attualmente membro della Camera dei deputati.

I fatti per i quali specificamente possono ipotizzarsi profili di responsabilità penale dei detti parlamentari saranno qui di seguito descritti.

Falsità nei bilanci della s.p.a. «Flying Leasing» relativamente agli anni 1987 e 1988

Nella sua seconda relazione sul fallimento della «Flying Leasing», presentata in data 10 gennaio 1992, il curatore dottor Pierfranco Aiardi, a pagine 26 e seguenti,

evidenza come la fallita, che deteneva, per acquisizione o per diretta creazione, partecipazioni nelle società «Deltafin s.p.a.», «San Siro Factoring s.p.a.», «Deltafin s.p.a.», «Fint Brescia Holding s.p.a.», «Financial Life s.p.a.» e «Star Factoring s.p.a.», nell'anno 1989 procedette all'azzeramento o comunque alla riduzione del valore di tali partecipazioni, giustificando ciò con perdite su crediti riportate dalle società controllate. Tale operazione ebbe influenza rilevante sul fallimento della società, considerato che nell'anno 1989 essa riportò una perdita complessiva di lire 4.957.230.295, e che parte consistente di tale perdita, pari a lire 2.637.841.000, si dovette proprio alla svalutazione delle partecipazioni.

In particolare, la partecipazione Star Factoring, dopo immissioni di capitale, da parte della fallita, per complessive lire 800.000.000, venne valutata al 31 dicembre 1989 lire zero; la partecipazione Financial Life, dopo immissioni di capitale per complessive lire 899.000.000, venne valutata lire zero; la partecipazione San Siro Factoring, dopo immissioni di capitale per complessive lire 875.000.000, venne valutata lire 165.000.000; la partecipazione Fint Brescia Holding, in precedenza valutata lire 231.646.900, venne al 1989 valutata lire 43.460.000. Considerato che gli esercizi della fallita, precedenti al 1989, presentavano risultato economico positivo, risulta logicamente inspiegabile che solo nel 1989 si sia verificata una svalutazione delle partecipazioni di sì rilevante importo, e che perdite di tal rilievo si siano improvvisamente concentrate in una sola annualità; emerge pertanto la possibilità che le valutazioni delle partecipazioni negli esercizi precedenti al 1989 fossero state indebitamente incrementate al fine di presentare risultati economici positivi in luogo di situazioni di perdita già in atto.

Ulteriori accertamenti del curatore su posizioni specifiche confermano questa conclusione. Segnatamente, la valutazione della partecipazione San Siro Factoring al 31 dicembre 1988 per lire 875.000.000 è inequivocabilmente smentita dal fatto che la società partecipata presentava perdite da esercizi precedenti per lire 117.121.711,

perdite proprie dell'esercizio 1988 per lire 437.666.555 e attività composte per oltre tre miliardi di lire da crediti, per i quali veniva previsto un irrisorio fondo di svalutazione; la valutazione della partecipazione Star Factoring al 1988 contrasta con la riduzione del volume dei crediti della società partecipata da 23 a 15 miliardi in quello stesso anno, e dalla presenza, fra le attività della partecipata, di crediti verso clienti per quattro miliardi di lire senza adeguati fondi di svalutazione e comprendenti un credito di circa 1.500 milioni di lire, pressochè inesigibile, nei confronti della s.n.c. «Eredi Coglio Giulio», significativamente dichiarata fallita già il 1° febbraio 1989; la valutazione della partecipazione Financial Life appare contrastante con il dichiarato fallimento di tale società e con l'improvvisa perdita di quasi due miliardi di lire registrata da tale società nel 1989 (come da relazione del curatore sul fallimento Financial Life, pagina 11).

Rileva ancora il curatore, nella seconda relazione citata (pagina 34) l'anomalia per cui, a fronte di un valore di beni concessi in locazione iscritto nel bilancio al 1989 per lire 5.794.035.747, la curatela realizzò, sui contratti di locazione, il complessivo importo di lire 979.716.936; anomalia astrattamente spiegabile con una massiccia definizione dei contratti fra la fine del 1989 e il fallimento (e quindi con un'inspiegabile scomparsa dei relativi introiti) o con la non veridicità dei valori dei beni riportati nei bilanci precedenti. Una risposta a questo problema viene data dalle considerazioni svolte dal curatore nella terza relazione in data 11 febbraio 1992 (pagine 6 e seguenti), ed è nel senso della sopravvalutazione, nei bilanci fino al 1989, dei valori dei beni concessi in leasing, mediante iscrizione dei beni in bilancio non al valore dei canoni di locazione ancora disponibili, ma al valore attivo semplicemente rettificato dal valore dei fondi di ammortamento, così fornendo una stima decisamente superiore all'effettivo realizzo dei beni. Oltre a ciò, ed anche a tener conto del criterio di valutazione adottato dagli organi societari, anche il metodo di calcolo della misura degli am-

mortamenti contribuì alla sopravvalutazione dei beni; invero (vedi pagina 12 della terza relazione citata) tale metodo comportava, all'atto della dismissione dei beni, minusvalenze che, dal 1984 al 1989, assommarono complessivamente a lire 1.439.295.598. Ne consegue che il valore dei beni concessi in locazione fu, con rilevante probabilità, incrementato con l'uso di criteri contabili volutamente finalizzati a fornire un'immagine distorta ed esagerata di tale valore.

I fatti di cui sopra, se confermati dal seguito dell'indagine, configurano esposizione nei bilanci della società, fra cui quelli relativi agli anni 1987 e 1988, di fatti non rispondenti al vero, tendenti a sopravvalutare, contrariamente al reale, le dimensioni effettive del patrimonio della società fallita, con modalità tali da trarre in inganno i soci ed i terzi sulla consistenza di tale patrimonio, il che, in presenza del successivo dichiarato fallimento della società, integra gli estremi del reato di cui agli articoli 110, 81, capoverso, del codice penale, 223, commi primo e secondo, n. 1, regio decreto n. 267 del 1942, 2621, n. 1, del codice civile, commesso in Brescia il 4 maggio 1991.

Distrazione di disponibilità finanziarie connessa all'acquisto, da parte della s.p.a. «Flying Leasing», della partecipazione nella s.p.a. «Fint Brescia Holding»

Come riferito dal curatore nella sua seconda relazione sul fallimento della «Flying Leasing» (pagine 43 e seguenti), il consiglio di amministrazione della fallita, con riunione del 28 novembre 1988, deliberò l'acquisto, dall'onorevole Giacomo Rosini (all'epoca membro del citato consiglio di amministrazione), di n. 155.667 azioni della s.p.a. «Fint Brescia Holding» al prezzo di lire 155.667.000, poi interamente versato all'acquirente.

Il bilancio della Fint Brescia Holding relativo all'esercizio 1988, redatto in tempi di poco successivi, evidenziava una enorme perdita, pari a lire 5.025.594.106, dovuta all'azzeramento della partecipazione nella s.p.a. «Fint Brescia Leasing», che a sua volta

accusava per quell'anno una perdita di lire 6.344.517.163.

Tale elemento di fatto appare sufficiente per ritenere che le azioni della Fint Brescia Holding, acquistate dalla Flying Leasing, in quanto azioni di una società caratterizzata per lo stesso anno da una perdita della descritta entità, che oltretutto non poteva essere che il frutto di pregresse situazioni passive, avessero valore sostanzialmente nullo, e comunque ampiamente inferiore al valore nominale di lire 1.000 cadauna, per il quale vennero acquistate.

Si aggiunga il fatto che il 20 ottobre 1988, in data quindi prossima a quella della operazione fin qui descritta, risulta l'acquisto di azioni della Flying Leasing, da parte dell'onorevole Rosini, per il valore di lire 160.000.000 (quasi corrispondente alla somma ricevuta dal Rosini per la vendita delle azioni Fintbrescia Holding); il che consente di ipotizzare che l'operazione si sia risolta complessivamente nell'erogazione di una somma che consentisse al Rosini l'acquisto di azioni della stessa società erogante.

Il fatto, in quanto provato, si tradurrebbe nella distrazione, senza contropartita alcuna, della somma di lire 155.667.000 dalla società poi fallita al Rosini, e comunque nel prestito al Rosini, da parte della fallita, di somma destinata all'acquisto di azioni della stessa fallita, con ciò configurandosi i reati di cui agli articoli 110, 81, capoverso, del codice penale, 216, comma primo, n. 1, 223, commi primo e secondo, n. 1, regio decreto n. 267 del 1942, 2630, comma primo, n. 2, 2358 del codice civile, commessi in Brescia il 4 maggio 1991.

Distrazione di disponibilità finanziarie connessa all'acquisto, da parte della «Flying Leasing», di partecipazione nella s.p.a. «Star Factoring»

Nella più volte citata seconda relazione del curatore del fallimento della «Flying Leasing» (pagine 51 e seguenti) si espone come il consiglio di amministrazione della fallita, in data 10 febbraio 1989, deliberò l'acquisto, da parte della società, del 35 per

cento del capitale della «Star Factoring» da Metelli Franco, all'epoca componente dello stesso consiglio d'amministrazione, dalla di lui moglie Felappi Alda e dalla s.r.l. «Finalfra», che, come a accertamenti poi disposti da questa Procura, è risultata appartenere agli stessi Metelli e Felappi. La cessione avvenne al valore nominale di lire 350.000.000. Successivamente, nel bilancio al 31 dicembre 1989, la complessiva partecipazione della Flying Leasing nella Star Factoring venne, come si è detto in precedenza, completamente azzerata, considerato anche che alla stessa data del 31 dicembre 1989 la Star Factoring riportava una perdita di lire 1.691.476.573. Considerato che, per l'entità di siffatta perdita, non appare seriamente sostenibile che essa sia maturata nel solo anno 1989, e comunque solo successivamente all'acquisto delle azioni da parte della Flying Leasing, ne consegue che deve ritenersi fondatamente come il valore delle azioni cedute dal Metelli e dalla consorte fosse, già all'atto della cessione, nullo o comunque assai inferiore al prezzo pagato dalla Flying Leasing.

Le circostanze descritte configurano una sostanziale distrazione, in danno della fallita, della somma di lire 350.000.000 in favore di un amministratore della fallita stessa, il che integra gli estremi del reato di cui agli articoli 110 del codice penale, 216, comma primo, n. 1, 223, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, commesso in Brescia il 4 maggio 1991.

Ulteriori fatti attengono esclusivamente alla posizione del senatore Bruno Ferrari, e si tratta in particolare degli episodi di seguito trattati.

Inattendibilità delle scritture contabili della «Flying Leasing»

Già nella sua prima relazione sul fallimento della Flying Leasing, il curatore si pone il problema dell'estrema difficoltà di trovare una spiegazione, sulla base delle risultanze contabili disponibili, della sostanziale «sparizione» di risorse della società, corrispondenti al capitale sociale, al

prestito obbligazionario ed al debito bancario, di importo complessivo superiore ai dieci miliardi di lire. Un dato, questo, già sufficiente per ipotizzare che la tenuta della contabilità fosse tale da impedire la ricostruzione dei flussi finanziari della società.

Tale prima osservazione trova riscontro nella più particolareggiata analisi prospettata dal curatore nella seconda relazione, ove si individuano le specifiche irregolarità contabili ed il loro effetto sulla identificabilità dei movimenti finanziari, ed in particolare:

la mancanza delle schede di conti di mastro relative al capitale sociale, al finanziamento soci, al prestito obbligazionario, alla cassa e ai conti bancari, di per sé tale da impedire la ricostruzione contabile fino al 27 aprile 1990, data della messa in liquidazione della società, dalla quale data la contabilità appare tenuta regolarmente (il che sottolinea la lacunosità della tenuta della contabilità fino alla data precedente);

l'omessa annotazione nel libro giornale di operazioni corrispondenti a movimenti bancari rilevati dagli estratti conto, la mancanza di pagine del libro in numero consistente, la difformità fra annotazioni contabili effettuate e le corrispondenti operazioni bancarie, le rilevanti difformità fra annotazioni del libro giornale e del libro delle obbligazioni;

la mancata redazione dell'inventario alla data della messa in liquidazione;

la presenza di numerose abrasioni e correzioni su verbali relativi a controlli di cassa;

il mancato aggiornamento del libro beni ammortizzabili e del libro compensi a terzi.

Le predette irregolarità, in presenza di una mancanza di risorse quale quella sopra descritta, ed incidendo in taluni casi proprio sul controllo della destinazione delle risorse stesse (si pensi in particolare all'assenza delle schede di mastro relative al prestito obbligazionario, ai finanziamenti soci ed ai rapporti bancari), e considerato il loro numero e la loro frequenza, non possono che denotare una precisa volontà

di non consentire, in tutto o in parte, la possibilità del controllo e della ricostruzione della gestione della società; del resto, sulla base di questi dati contabili sarebbe stato per il curatore impossibile identificare le esatte cause del fallimento e della enorme entità del passivo. Il fatto integra perciò gli estremi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli articoli 110 del codice penale, 216, comma primo, n. 2, 223, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, essendosi tenuta la contabilità con le volute omissioni sopra descritte, al fine e con il risultato di rendere impossibile, in base alla lettura della stessa contabilità, la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.

Falsità nei bilanci della s.p.a. «Star Factoring» relativamente agli anni 1986, 1987, 1988 e 1989

Nella sua relazione sul fallimento della Star Factoring, il curatore (vedi pagine 14 e seguenti) rileva come, a fronte di bilanci riportanti utile di esercizio per gli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, il bilancio 1989 presentasse un'improvvisa perdita pari a lire 1.691.476.573. Tale perdita veniva giustificata con svalutazioni e perdite su crediti per lire 1.983.554.644.

La situazione esposta è tale da rendere logicamente inattendibile che solo nel 1989 si sia potuto accertare che i crediti della società non fossero effettivamente del valore in precedenza posto all'attivo, e molto più verosimile che gli utili degli anni precedenti fossero in realtà dovuti a sopravvalutazioni delle poste di credito.

Tale assunto può trovare conferma in due ulteriori osservazioni del curatore. Già nel 1988, tanto per cominciare, il bilancio evidenziava rilevanti perdite su crediti, pari a lire 511.186.654; perdite che, sommate a quelle del successivo anno 1989, vanno quasi ad uguagliare i componenti positivi di reddito realizzati nello stesso biennio, il che ulteriormente rende inaccettabile dal punto di vista logico che perdite di tal rilievo si

siano potute concentrare unicamente nell'ultimo periodo di attività della società.

Vi è poi il dato relativo alla presenza, nei bilanci dal 1985 al 1987, di una postazione passiva denominata «provvigioni passive» che misteriosamente scompare nel bilancio al 1988, proprio in concomitanza con l'evidenziarsi delle prime voci di perdita su crediti. Tale circostanza fa ritenere (non potendosi altrimenti spiegare la scomparsa della prima voce di costo in esame) che la posta relativa alle provvigioni passive non avesse alcun reale fondamento, ma servisse in realtà ad ammortizzare, negli esercizi fino al 1987, la mancata evidenziazione di perdite su crediti in realtà già consistenti; a conforto di questa conclusione vi è la sostanziale impossibilità di rilevare i dati relativi ai beneficiari delle provvigioni, in mancanza del libro compensi a terzi e di altri supporti contabili.

Peraltro lo stesso bilancio al 1989, pur evidenziando probabilmente il dato reale delle perdite su crediti, non appare veritiero, per la presenza di una voce attiva «Proventi diversi» che, per la sua genericità, per l'assenza di spiegazioni di essa nelle relazioni e nel libro inventari e per il suo esorbitante importo (lire 404.007.433) deve ragionevolmente ritenersi essere una voce di comodo, atta a limitare una perdita di esercizio già elevatissima.

Tutte queste considerazioni fanno ritenere che gli amministratori della «Star Factoring» abbiano, nei bilanci dal 1985 al 1989, esposto fraudolentemente, in modo da trarre in inganno i terzi sull'effettiva situazione economica della società, dati sopravvalutati sui crediti e, per l'ultimo anno, sui proventi della società, così realizzando gli estremi del reato di cui agli articoli 110, 81 capoverso, del codice penale, 223, comma primo e comma secondo, n. 1, del regio decreto n. 267 del 1942, 2621, n. 1, del codice civile, commesso in Brescia fino al 15 luglio 1991.

Per tutti i fatti penalmente rilevanti fin qui esposti, sussistono elementi di corresponsabilità per il senatore Bruno Ferrari.

Per quanto riguarda le falsità nei bilanci della «Flying Leasing» relativamente agli

anni 1987 e 1988 e nei bilanci della «Star Factoring» relativamente agli anni 1986, 1987, 1988 e 1989, si è visto come si trattasse di falsità macroscopiche, frutto di scelte generali e sistematiche di redazione contabile. Decisioni di questo tipo non potevano che essere quanto meno a conoscenza di tutti i membri dei consigli di amministrazione delle due società, che nella loro posizione avevano, anche in mancanza di incarichi specifici, il dovere di controllare, rilevare ed impedire il perpetuarsi di tali situazioni di illiceità. In questa posizione si trovava il senatore Ferrari per gli esercizi sopra indicati; è pertanto sostenibile che egli abbia concorso, per i periodi segnalati, nella commissione dei reati.

In ordine alla tenuta della contabilità della «Flying Leasing» in modo da renderla volutamente inattendibile, di tale comportamento, se ritenuto esistente, non potrà che rispondere, sia pure limitatamente al periodo compreso fra il 3 luglio 1989 e il 18 dicembre 1989, il senatore Ferrari in prima persona, che nel periodo indicato ricopriva la carica di presidente del consiglio di amministrazione, e quindi responsabile della corretta tenuta delle scritture contabili.

Quanto infine alle distrazioni di disponibilità finanziarie connesse agli acquisti delle partecipazioni Fintbrescia Holding e Star Factoring da parte della Flying Leasing, il senatore Ferrari partecipò come consigliere d'amministrazione alle relative delibere. Il contesto e le circostanze delle due operazioni, tenuto conto dei collegamenti esistenti fra la Flying Leasing e le due società le cui azioni venivano trattate (rapporti fidejussori, di finanziamento e di reciproca partecipazione) rendono impossibile, per chi si trovasse nella posizione del senatore Ferrari, l'ignoranza delle effettive condizioni delle società partecipate, e quindi dell'effettivo, esiguo (se non inesistente) valore dei pacchetti azionari acquistati, con la conseguente distrazione delle somme versate in pagamento.

Questi essendo i fatti criminosi ipotizzabili e già fondatamente sostenibili sulla base di questi primi elementi di indagine, si

evidenzia la necessità di un approfondimento della stessa indagine al fine di accertare compiutamente ed inequivocabilmente i dati contabili che di talune delle fattispecie ipotizzate costituiscono il fondamento; ossia, le sopravvalutazioni nelle partecipazioni, nei metodi di calcolo del valore dei beni locati e dei crediti esposti nei bilanci della «Star Factoring», e l'effettivo valore dei pacchetti azionari acquistati dalla «Flying Leasing» con relativi esborsi al Rosini ed al Metelli. Tale accertamento richiede l'espletamento di un esame tecnico contabile che per la sua prevedibile ampiezza, data la molteplicità e le dimensioni delle società e delle situazioni contabili da analizzare è destinato ad impiegare un tempo superiore ai sessanta giorni, il che esclude la possibilità di ripetere tale accertamento in sede dibattimentale con le forme della perizia. L'esame peritale, in quanto non rinviabile al dibattimento, dovrà pertanto svolgersi, ai sensi dell'articolo 392, capoverso, del codice di procedura penale, con le forme dell'incidente probatorio. Trattandosi di incidente probatorio per il quale deve escludersi pericolo nel ritardo dell'atto, esso non potrà svolgersi, in base alla previsione dell'articolo 346 del codice di procedura penale, in mancanza della condizione di procedibilità dell'autorizzazione a procedere, necessaria per la posizione del senatore Ferrari.

Per questi motivi,

visti gli articoli 343, 344 del codice di procedura penale e 111 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, trasmette in originale gli atti del procedimento penale n. 3556/91 mod. 21, pendente presso questo Ufficio nei confronti di Zizioli Carlo, Metelli Franco, Zammarchi Bruno, Bersi Luigi, Ferrari Bruno, Peschiera Tommaso, Fogazzi Giorgio, Rosini Giacomo, Grandi Dario, Gnutti Giuliana, Salvi Angiolino, Bolzoli Gianpiero, Flossi Paolo, Rossi Francesco, Maggiori Simone, Aresi Pierangelo, Zanolla Walter, Ghidini Mario, Di Mezza Amilcare, Pelucchi Enrico, Simeone Antonio, Tanghetti Oreste, Ziletti Teresa, Rossetto Leonardo, Rossini Angelo,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Minelli Carlo, Basile Ubaldo, Martinelli
Vincenza, Bossoni Giuseppe e Felappi Alda,
e chiede che codesto Senato della Repubblica voglia concedere autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Bruno Ferrari per i fatti sopra indicati.

Ossequi.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Carlo SAZA)